SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

n. 67

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 16 al 22 maggio 1989)

INDICE

BOATO ed altri: sull'obbligo e le modalità di conservazione dei reperti giudiziari da parte dei periti nominati dalla magistratura, ed in particolare sulla scomparsa di alcuni reperti relativi all'omicidio di Margherita Magello di Padova, per il quale è stato condannato Massimo Carlotto (4-01641) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*) *Pag.* 1919

BOZZELLO VEROLE: per un intervento volto a sollecitare la definizione delle procedure di appalto relative al riclassamento e potenziamento delle linee ferroviarie Torino-Ceres e Torino-Rivarolo (4-01860) (risp. SANTUZ, *ministro dei trasporti*) 1924

CANNATA ed altri: sulle attività del Dipartimento per il Mezzogiorno (4-03330) (risp. GASPARI, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*) 1926

CARDINALE, TORLONTANO: per l'assunzione di iniziative volte a garantire la disponibilità di sangue per trasfusioni per i bambini della provincia di Matera affetti da gravi emopatie (4-00678) (risp. GARAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per la sanità*) 1926

FABBRI: sullo stato del ricorso per pensione di guerra presentato dal signor Ennio Uccelli, residente a Tizzano Val Parma (Parma) (4-02720) (risp. PUJIA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*) 1928

FILETTI: per il riconoscimento delle mansioni superiori svolte dagli addetti al consiglio ed all'ufficio leva di Perugia, a causa della carenza di organico (4-02902) (risp. ZANONE, *ministro della difesa*) 1929

FIORI, ONORATO: per la riduzione delle servitù militari nel viterbese e per una maggiore tutela del personale militare e di leva coinvolto in esercitazioni, anche in relazione all'infortunio occorso al giovane Andrea Zennaro nel poligono di tiro di Monteromano (4-02698) (risp. ZANONE, *ministro della difesa*) *Pag.* 1930

GAROFALO ed altri: per un intervento volto a sollecitare le indagini relative all'assassinio della giovane Roberta Lanzino (4-02282) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*) 1932

sulla lentezza delle indagini relative alla morte della giovane Roberta Lanzino, violentata ed uccisa nei pressi di Falconara Albanese (Cosenza) alla fine di luglio del 1988 (4-02539) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*) 1933

GIACCHÈ ed altri: sul mancato aggiornamento delle paghe giornaliere dei soldati di leva, sulla base delle disposizioni contenute nella legge 5 luglio 1986, n. 342 (4-02559) (risp. ZANONE, *ministro della difesa*) 1937

MACIS, PINNA: sui criteri in base ai quali è stato redatto lo schema del programma di interventi per la realizzazione di impianti sportivi nelle varie regioni d'Italia con particolare riferimento a quelli previsti per la Sardegna (4-00752) (risp. CARRARO, *ministro del turismo e dello spettacolo*) 1937

MANZINI: per un intervento volto ad eliminare la sperequazione venutasi a creare tra gli ufficiali del X Corso superiore tecnico-fisico in possesso di una laurea dal ciclo di studi

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

quadriennale e i colleghi con laurea quinquennale arruolati con lo stesso concorso (4-03027) (risp. ZANONE, *ministro della difesa*) *Pag.* 1939

ONORATO: per l'adozione di iniziative volte ad ottenere la liberazione del cittadino italiano Daniel Alfaro Bassano, detenuto nel carcere di Santiago del Cile (4-02942) (risp. AGNELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 1940

POLLICE: sul congedo e sull'indennizzo a favore del giovane Salvatore Norato di Isnello (Palermo), infortunatosi durante il servizio di leva (4-02645) (risp. ZANONE, *ministro della difesa*) 1941

sulla difformità delle date di decorrenza stabilite dalle casse ufficiali delle tre Forze armate per la liquidazione dell'indennità supplementare (4-02809) (risp. ZANONE, *ministro della difesa*) 1941

sul trattamento del personale del Ministero della difesa presso le terme militari di Ischia (Napoli) (4-02890) (risp. ZANONE, *ministro della difesa*) 1942

sulla mancata liquidazione dell'indennizzo spettante a Letterio Piraino di Milazzo (Messina) per le ferite riportate durante le permanenza in Libano al seguito del Battaglione San Marco (4-03019) (risp. ZANONE, *ministro della difesa*) *Pag.* 1943

sul mancato rispetto delle disposizioni contenute nella legge 24 ottobre 1977, n. 801, in merito alla gestione del personale del SISMI (4-03079) (risp. ZANONE, *ministro della difesa*) 1944

VETTORI: sullo stato di attuazione della legge 8 agosto 1980, n. 434, concernente la valutazione onorifica delle funzioni di comando riconosciute agli ex combattenti della guerra di liberazione (4-02507) (risp. ZANONE, *ministro della difesa*) 1945

VISIBELLI, SPECCHIA: per un intervento presso l'ente delle Ferrovie dello Stato volto ad ottenere il potenziamento del servizio ferroviario riguardante la regione Puglia, anche in relazione al prospetto-orario relativo al 1988-89 (4-01190) (risp. SANTUZ, *ministro dei trasporti*) 1945

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, POLLICE. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso che nella sera del 20 gennaio 1976 a Padova, verso le ore 18.00, in una villetta di via Faggin n. 27 veniva uccisa la studentessa universitaria Margherita Magello, di 22 anni. Le indagini stabilirono che l'omicidio era stato compiuto con un'arma da taglio e punta (coltello o pugnale) che era stato vibrato 60 volte nel corpo nudo della vittima. Gli accertamenti stabilirono altresì che l'aggressione con il coltello si era iniziata e si era conclusa in uno stanzino guardaroba, molto piccolo (m. 1,50×0,80), e che la vittima si era difesa disperatamente, riuscendo anche ad afferrare la lama del coltello (che le squarciò il palmo e i polpastrelli della mano destra) prima di cadere a terra e soccombere sotto i colpi dello sconosciuto aggressore. Del terribile delitto venne accusato un giovane studente liceale di 19 anni, Massimo Carlotto, che la sera stessa si era presentato ai carabinieri come teste per riferire che, passando per via Faggin, aveva sentito grida di aiuto provenire dalla palazzina n. 27. Il ragazzo era rimasto sorpreso e anche preoccupato, dato che nello stesso stabile, al secondo piano, abitava la famiglia della sorella. Ripetendosi le grida di aiuto, era entrato in giardino e poi in casa attraverso la porta semiaperta, aveva cercato nei locali a piano terra che avevano la luce accesa, e poi era salito all'ammezzato (dove pure le luci erano accese) e aveva trovato il corpo di una donna nuda, coperto di ferite e di sangue, steso a terra nello sgabuzzino. Impietrito dalla sorpresa aveva abbozzato un tentativo di soccorso, chinandosi verso la donna: poi, preso dal panico, era fuggito precipitosamente, dimentico di chiamare aiuto. Cercata inutilmente la propria fidanzata, aveva raccontato il fatto a due suoi amici; con uno di essi si era poi recato da un avvocato per avere consiglio, prendendo infine la decisione di presentarsi dai carabinieri per riferire quanto aveva visto. I carabinieri dopo aver riscontrato che gli abiti di Massimo Carlotto presentavano alcune tracce (sia pure piccole e in minima quantità) che sembravano di sangue, che anche i guanti apparivano macchiati e recavano inoltre alcuni tagli (specie il guanto destro) che potevano essere stati prodotti da un coltello, lo sospettarono di essere il colpevole. Massimo Carlotto fu trattenuto, fermato e messo a disposizione del magistrato. Seguì l'istruttoria (sommaria e formale) e il rinvio a giudizio. Massimo Carlotto fu assolto per insufficienza di prove dalla Corte di assise di Padova con sentenza del 5 maggio 1978. La Corte di assise di appello di Venezia rovesciò il verdetto e, con sentenza 19 dicembre 1979, lo condannò alla pena di 18 anni di reclusione. La Corte di cassazione, infine, respinse il ricorso presentato dall'imputato con sentenza 19 novembre 1982. Massimo Carlotto si è sempre dichiarato innocente ed essendo convinto che il giudizio di condanna sia errato, che poggi su gravissime lacune istruttorie, su travisamenti di fatto e su contraddizioni logiche, ha dato incarico ai propri difensori di chiedere alla Corte di appello di Venezia, a norma dell'articolo 557 del codice di procedura penale alcuni accertamenti preliminari all'istanza di revisione (artt. 553 e 554, n. 3 del codice di

procedura penale). Gli esiti sono stati sorprendenti, e alcuni di essi costituiscono la causa della presente interrogazione.

Durante l'istruttoria i guanti dell'imputato non erano stati oggetto di perizia ematologica, nè di altro accertamento, per sapere se recavano tracce di sangue. La prima perizia medico-legale (pag. 37-40) così descrive i reperti: «il guanto destro presenta tracce brunastre-rossastre (visibili meglio a luce incidente) sia sul dorso sia sul palmo (specie in corrispondenza dell'attaccatura del pollice) [...] il guanto di sinistra consente di evidenziare sfumate tracce brunastre [...]. Anche la fodera bianca interna presenta, in corrispondenza dei tagli, tracce bruno-rossastre come da sangue». Va ricordato che, secondo l'accusa, al momento dell'azione aggressiva il Carlotto calzava i guanti. Poichè le coltellate inferte furono circa 60, alcune profonde e tranfosse, almeno il guanto destro (il Carlotto non è mancino) avrebbe dovuto essere abbondantemente macchiato di sangue, addirittura inzuppato: per numerose volte il coltello era entrato e uscito dal corpo nudo della vittima, con il guanto a contatto della ferita. La circostanza (in alcun modo considerata nei tre gradi di giudizio) si presentava decisiva, in quanto se le macchie non erano di sangue, o per lo meno non di sangue della vittima, o comunque in quantità incompatibile con la dinamica dell'omicidio, ciò rendeva evidente la non commissione del fatto da parte di Massimo Carlotto. La perizia disposta dalla Corte di appello di Venezia nel corso del 1987 esclude che le macchie esterne e interne trovate sui guanti siano di sangue. I guanti non sono, dunque, quelli dell'assassino, e di conseguenza non è il Carlotto ad aver commesso il fatto. Questo elemento di prova, nuovo e decisivo, che colora di una diversa valenza tutte le altre circostanze, legittima l'apertura della procedura di revisione della sentenza di condanna. Purtroppo il secondo accertamento ordinato dalla Corte di appello di Venezia ai sensi dell'articolo 557 del codice di procedura penale, su conforme parere della procura generale, non è stato eseguito per la scomparsa dei reperti, trattandosi della «formazione pilifera» trovata tra le unghie della vittima. I periti dell'ufficio ne avevano avvertito l'importanza, tanto da descriverla e repertarla: «alla accurata ispezione si nota che fra l'apice del 3° e del 4° dito è adesa una formazione pelifera che viene prelevata» (perizia di ufficio, pag. 11). Risulta infatti che i periti prelevarono anche alcuni capelli della vittima e di Massimo Carlotto (perizia d'ufficio pag. 12 e pag. 18) per confrontarli tra loro, e per stabilire se il reperto apparteneva a Massimo Carlotto (e sarebbe stata una prova decisiva a carico), ovvero a un terzo (e in questo caso sarebbe stata una prova decisiva a favore). Cosa accadde poi non è dato sapere perchè la perizia non ne fa parola. La stessa sentenza della Cassazione così si esprime a pag. 30-31: «trascurato è, invero, l'altro elemento, quello della presenza di una formazione pilifera fra le unghie della povera Margherita». L'accertamento sul reperto costituiva indubbiamente la «prova principe», dato che il capello era rimasto tra le unghie della vittima in seguito alla colluttazione con l'aggressore: se si fosse potuto provare che il capello apparteneva ad un terzo, il Carlotto sarebbe stato automaticamente scagionato. Purtroppo però il capello non fu più trovato come risulta dalla lettera del 13 luglio 1987 dell'istituto di medicina legale di Padova, che qui si riporta nella parte che interessa:

«1) Accurate indagini svolte presso il laboratorio di immunoematologia forense di questo istituto non hanno consentito di trovare il reperto in questione. 2) Ricordiamo che, in qualità rispettivamente di perito e di

consulente tecnico nominato dalla difesa di Massimo Carlotto, avevamo all'epoca allestito un vetrino per l'esame microscopico di tale formazione pilifera, allo scopo di confrontarne le caratteristiche morfologiche con quelle di capelli prelevati dal cadavere di Margherita Magello e dal capo di Massimo Carlotto. È del tutto probabile che il reperto in questione, così come i vetrini di confronto, siano stati eliminati nel corso di uno dei periodici riordini del materiale esistente in laboratorio, una volta emessa la sentenza, definitiva nel procedimento relativo».

Un'altra richiesta di accertamenti non potè essere accolta per la distruzione del reperto. L'estraneità sempre proclamata dal Carlotto (suffragata da numerose prove, dalla sentenza di primo grado, e infine dalla perizia disposta dalla Corte di appello di Venezia sui guanti) conduceva inevitabilmente alla conclusione che un terzo fosse l'autore del delitto. La polizia scientifica durante il primo sopralluogo (effettuato un'ora circa dopo il delitto) aveva rinvenuto in un locale della casa un fustino «AVA» con tracce di sangue. I periti così lo descrivono: «si prendeva visione di fustino di detersivo (AVA) sulla cui parete interna si rilevavano n. 5 spruzzi di colorito simil-ematico, a punto esclamativo (con estremità appuntita in basso) e n. 5 circolari a tipo sgocciolatura di cm. 0,2 di diametro. Si procede al prelievo (A) delle tracce mediante ritaglio del cartone. Si dà atto che tali reperti erano presenti in uno stanzino tipo lavatoio...» (pag. 16). Effettuata la prova ematica, la perizia così concludeva: «fustino di detersivo a piano terra: le tracce in esame sono risultate di sangue umano, con presenza di antigene gruppo specifico B» (pag. 37). Basta ricordare che la vittima era di gruppo 0 e Massimo Carlotto di gruppo A per rendersi conto della importanza decisiva del reperto: esso infatti attestava la presenza nella casa del delitto di una terza persona di gruppo B. Poichè non poteva (e non può) escludersi, a distanza di tempo più o meno breve, la precisa individuazione di questo terzo (anche all'esito di ricerche ancora in corso), la difesa di Massimo Carlotto chiedeva alla Corte di Venezia di effettuare la prova del DNA. È noto che di recente è stato introdotto anche in Italia nelle procedure giudiziarie il cosiddetto «*test* del DNA» (DNA *finger printing*) che consente di individuare con certezza - grazie all'impronta genetica - la persona che abbia lasciato sulla vittima o sul luogo del delitto resti organici anche minimi (sangue, saliva, liquido seminale, sudore, capelli, eccetera). Quasi ogni mese la stampa riporta notizie di affidamento da parte dell'autorità giudiziaria ai vari uffici di medicina legale il compito di effettuare il «*test* genetico» in casi di omicidio o di violenza. I difensori di Carlotto chiedevano, dunque, alla corte di Venezia una perizia medico-legale mediante il *test* genetico» (DNA *finger printing*) sulle macchie di sangue B trovate nel fustino AVA, repertate e sottoposte a prova ematica (perizia medico-legale, pag. 16), al fine di accertare l'impronta genetica della persona cui appartenevano e stabilirne il sesso e l'età. La corte di Venezia, prima di ammettere il *test*, volle accertarsi se il reperto esisteva ancora. L'esito fu, ancora una volta, stupefacente: il fustino non risultava essere stato repertato presso l'ufficio corpi di reato; quanto al cartone ritagliato con le macchie di sangue B, l'istituto di medicina legale rispondeva che non c'era più, poichè utilizzato nel corso della sperimentazione (verbale udienza 5 febbraio 1988 e missiva polizia giudiziaria 2 febbraio 1988). La difesa rilevava subito che una fotografia del fustino era allegata alla perizia medico-legale, e che pertanto esso doveva essere stato repertato. Rilevava inoltre che, secondo la perizia, le macchie di sangue B erano state prelevate

mediante ritaglio del cartone, senza specificare se tutte (cioè 10) o parte. Rilevava, infine, che i periti non avevano precisato nella riposta se nella sperimentazione le macchie erano state utilizzate tutte (cioè 10) o solo in parte. Sarebbe stato infatti molto strano (e per la verità anche sospetto) se l'unico reperto di sangue B fosse andato interamente utilizzato (e quindi distrutto), quando i periti avevano mostrato tanta cautela nei confronti delle numerosissime tracce di sangue della vittima (gruppo 0), al punto da omettere per molte l'esame ematologico «per non alterare la disposizione delle tracce stesse come sarebbe stato inevitabile dovendo ricorrere al necessario prelievo (pagina 37). La Corte di Venezia non ritenne di approfondire la questione, e probabilmente non era suo compito. Il *test* del DNA non potè essere eseguito, cosicchè continuano a restare senza risposta queste domande: perchè il fustino non fu repertato, o – se repertato – sparì senza lasciare traccia? Le 10 gocce di sangue furono utilizzate tutte nella prova ematologica, o solo in parte? Perchè, in ogni caso, le uniche tracce di sangue B (diverso dunque dal sangue della Magello e del Carlotto) non si trovano più?,

gli interroganti chiedono di sapere:

1) se esista una normativa, anche di carattere amministrativo, che stabilisca l'obbligo e le modalità di conservazione dei reperti da parte dei periti nominati dell'autorità giudiziaria;

2) se, in ogni caso, i periti incaricati dall'autorità giudiziaria debbano essere considerati, quanto meno, custodi giudiziari dei reperti, il primo dovere dei quali è appunto quello di conservare i reperti, tenendoli a disposizione dell'autorità giudiziaria o ad essa restituendoli (sarebbe impensabile che un perito balistico, incaricato di un accertamento su un'arma, se ne liberasse buttandola nella spazzatura o gettandola dalla finestra, una volta eseguita la perizia, o una volta divenuta definitiva la sentenza);

3) se il Ministro interrogato non ritenga opportuno disporre o sollecitare un indagine al bene di stabilire:

a) se effettivamente i reperti suindicati siano scomparsi (formazione pilifera; capelli della vittima e di Carlotto; vetrini di confronto per l'esame morfologico; fustino; cartone contenente le macchie di sangue B);

b) se esistano resposabilità in proposito, e da parte di chi;

c) quali disposizioni, dopo le denunciate scomparse, siano state date dalla procura generale presso la Corte di cassazione, e quali suggerimenti intenda dare il Ministro interrogato per la corretta conservazione dei reperti (biologici o no) e in genere delle cose pertinenti a reato se sottopposte a indagini giudiziarie, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

(4-01641)

(19 maggio 1988)

RISPOSTA. – Con riferimento ai punti 1) e 2) dell'interrogazione, si rileva che nel corso del procedimento penale possono essere disposti limiti alla disponibilità di cosa mobile o immobile altrui, con provvedimento di sequestro (articolo 222, comma 2, articolo 336, comma 2, articolo 337, del codice di procedura penale).

Dall'acquisizione del bene deriva conseguentemente l'obbligo della relativa custodia, obbligo di regola demandato al cancelliere (articolo 244, comma 1, del codice di procedura penale).

Specifiche disposizioni sono dettate per quanto riguarda le modalità di custodia delle cose sequestrate. In particolare, l'articolo 18 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 603, stabilisce che i beni sequestrati sono di norma custoditi in cancelleria, che di essi viene fatta annotazione in apposito registro, che non ne è possibile la rimozione se non nei casi consentiti dalla legge. L'articolo 48 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, fissa la disciplina relativa alle modalità di restituzione degli oggetti custoditi.

L'esistenza di un obbligo di custodia comporta dunque che, in relazione ad eventuali violazioni, conseguenze civilistiche sotto il profilo risarcitorio possano essere addebitate ai funzionari negligenti o allo Stato, che possa essere configurato in danno degli stessi funzionari illecito disciplinare, che possa essere ipotizzata a loro carico una fattispecie criminosa ai sensi degli articoli 334 o 335 del codice penale, norme che prevedono una responsabilità per fatto doloso (articolo 334) o colposo (articolo 335) del custode che abbia danneggiato o sottratto cose sequestrate nel corso di un procedimento penale.

Per quanto concerne tuttavia, più specificamente, l'obbligo e le modalità di conservazione dei reperti affidati ai periti in ragione dell'incarico loro conferito, occorre rilevare che non è dato rinvenire una esplicita disciplina sul punto.

In mancanza di una puntuale previsione normativa al riguardo, l'ipotetico comportamento negligente del perito che abbia deteriorato o disperso i reperti consegnatigli potrà essere censurato sotto il profilo civilistico, in relazione alla violazione del principio del *neminem laedere* ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile (sempre che sia stata offerta prova, da parte dell'interessato, del pregiudizio sofferto) ovvero, in sede disciplinare, ai sensi dell'articolo 321 del codice di procedura penale.

Tale articolo prevede infatti la sostituzione del perito e la sua condanna al pagamento di una somma da lire 40.000 a lire 600.000, ove vi sia stata inosservanza delle disposizioni espressamente impartite dal giudice «perchè le cose che formano oggetto dell'esame siano possibilmente conservate...» (articolo 317, comma 2, del codice di procedura penale), ovvero si riscontri violazione del più generale obbligo di diligenza comunque incombente al perito nell'espletamento dell'incarico (la consegna di un reperto al perito per il compimento delle indagini necessarie determina certamente a suo carico, con l'obbligo di restituzione all'esito degli accertamenti, anche quello di custodia; si confronti, sul piano civilistico, il generale principio espresso dall'articolo 1177 del codice civile).

Quanto poi alla responsabilità penale del perito per distruzione o danneggiamento dei reperti, questa, in mancanza di specifica disciplina, appare di incerta configurazione.

La stessa potrebbe infatti essere ipotizzata esclusivamente ai sensi degli articoli 334 e 335 del codice penale (rispettivamente sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o sequestro e violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose pignorate o sequestrate), a condizione che i beni siano stati preventivamente sequestrati (non è invero da escludere che gli stessi siano stati acquisiti agli atti mediante semplice esibizione) e che possa essere ritenuto custode non solo chi tale sia stato designato con provvedimento formale, ai sensi dell'articolo 244, comma 2, del codice di procedura penale, ma anche colui che, in concreto, abbia assunto la qualifica di affidatario di un bene, in esecuzione di atto

dell'autorità giudiziaria procedente (al riguardo va però precisato che non si rinvengono precedenti in giurisprudenza).

Sarà cura di questo Ministero, non essendosi ancora provveduto ad articolare le disposizioni di attuazione del nuovo codice di procedura penale, segnalare alla commissione a ciò preposta la lacuna normativa attualmente esistente in ordine agli obblighi di custodia dei reperti da parte dei periti, per la elaborazione di una precisa e dettagliata disciplina in merito.

Con riferimento al punto 3) dell'interrogazione si comunica che sono state assunte informazioni presso la procura generale della Repubblica di Venezia e della Corte di cassazione, dalle quali è emerso quanto segue:

a) la procura generale della Repubblica di Venezia - investita della procedura per la revisione *ex* articolo 557 del codice di procedura penale - in relazione al mancato reperimento del reperto inerente alla «formazione pilifera», in data 5 gennaio 1988 ha trasmesso copia degli atti alla procura della Repubblica di Padova ai fini di un eventuale procedimento penale *ex* articolo 335 del codice penale.

Il suddetto procedimento, instauratosi presso gli uffici giudiziari di Padova, è stato archiviato, su conforme richiesta del pubblico ministero, il 10 febbraio 1988 dal giudice istruttore il quale non ha ravvisato nella sparizione del reperto alcuna ipotesi di reato;

b) quanto alle tracce di sangue rinvenute sul fustino Ava la corte di appello di Venezia, con ordinanza del 5 febbraio 1988, ha dato atto, «al di là di qualsiasi valutazione in ordine alla congruenza di quanto richiesto» della «impossibilità tecnica» di procedere a perizia, «atteso il lunghissimo tempo trascorso», e dell'«impossibilità materiale» in considerazione della «certificata inesistenza del reperto (fustino e ritagli) sia tra gli atti processuali, che presso l'istituto di medicina legale di Padova». Gli atti sono stati, quindi, dalla corte di appello di Venezia trasmessi alla Corte di cassazione che, con sentenza in data 30 gennaio 1989, ha ammesso la revisione della sentenza 19 dicembre 1979 della corte d'assise d'appello di Venezia nei confronti del Carlotto;

c) esula dai poteri istituzionali della procura generale presso la Suprema Corte di cassazione il compito d'impartire direttive di qualsiasi genere agli uffici giudiziari, con i quali non ricorre un rapporto di sovraordinazione.

Nella specie le auspicate disposizioni cui alludono gli onorevoli interroganti dovrebbero riguardare la corretta conservazione di «reperti o cose pertinenti al reato», e quindi concernere materia relativa all'andamento e all'organizzazione dei servizi della giustizia penale, in ordine ai quali la sfera di competenza e l'esercizio dei poteri di vigilanza sono riservati all'apparato amministrativo.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(20 maggio 1989)

BOZZELLO VEROLE. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che con la legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987) è stata disposta l'assegnazione al Ministero dei trasporti di 800 miliardi di lire destinati specificamente alla concessione di contributi in misura pari agli oneri per capitale ed interessi derivanti dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che le ferrovie in regime di concessione e di gestione

commissariale governativa possono contrarre, anche all'estero, nel limite complessivo di 5.000 miliardi di lire, adeguabile sulla base dell'andamento dei tassi per la realizzazione di investimenti ferroviari;

che il Ministero dei trasporti, dopo aver provveduto alla ripartizione dell'importo fra tutte le ferrovie, ha da tempo iniziato le procedure per l'appalto dei lavori, individuando le ditte concorrenti e attivando fra le stesse un confronto concorrenziale;

che fra i lavori da appaltare sono compresi quelli riguardanti il riclassamento e il potenziamento di due linee in concessione alla SATTI (Torino) e precisamente la linea Torino-Ceres e Torino-Rivarolo;

che il termine di tale confronto, più volte prorogato, è scaduto il 29 febbraio 1988, ma nonostante il tempo trascorso le offerte presentate dalle ditte non sono ancora state prese in esame;

che il ritardo, oltre a non consentire di dare sollecito corso ai lavori previsti, è causa di grave danno per alcune ferrovie, sulle quali sono già in corso i lavori: in particolare per la ferrovia Torino-Ceres che ha usufruito di un solo limitato finanziamento iniziale dal Fondo integrativo occupazione 1985;

che per l'esecuzione dei lavori si è dovuto sospendere l'esercizio ferroviario e sostituirlo con autobus che provocano gravi disagi e proteste dell'utenza;

che tale situazione, accettabile per breve tempo, sarebbe insostenibile qualora i lavori dovessero protrarsi per mancanza di finanziamenti,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano i motivi dei ritardi;

quali provvedimenti si intenda adottare, e in che tempi, per risolvere questa difficile questione che sta creando grandi difficoltà all'utenza, soprattutto in considerazione del grande numero di pendolari residenti nella provincia di Torino che devono quotidianamente raggiungere per motivi di lavoro la città.

(4-01860)

(1° luglio 1988)

RISPOSTA. – Questa amministrazione ha attentamente valutato la situazione delle linee Torino-Ceres e Torino-Rivarolo, e mentre per la prima, nell'ambito della ripartizione dei fondi della legge n. 910 del 1986, sono stati assegnati ben 196 miliardi di lire, somma da ritenersi cospicua e sufficiente per un notevole miglioramento della linea, per la Torino-Rivarolo, invece, non si è ritenuto opportuno assegnare alcun finanziamento, data la scarsa domanda di trasporto.

Per quanto concerne l'*iter* delle procedure per l'affidamento dei lavori, si rende noto che questo Dicastero, con decreto ministeriale del 26 luglio 1988 ha istituito le commissioni previste per la valutazione delle offerte progettuali ed economiche pervenute entro il 29 febbraio 1988; in particolare sono pervenute 7 proposte progettuali concernenti le opere da realizzare sulla linea Torino-Ceres. Si prevede che l'impresa aggiudicataria di tali lavori possa essere scelta entro la fine dell'anno.

Il Ministro dei trasporti
SANTUZ

(18 maggio 1989)

CANNATA, ANDRIANI, VIGNOLA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che in data 28 febbraio 1989 è stata presentata un'interrogazione (3-00704) per chiedere se corrispondeva al vero che nello schema di decreto che regolava l'organizzazione delle attività del Dipartimento per il Mezzogiorno si derogasse alle norme di legge relativamente alle qualifiche dei dirigenti dei servizi;

che finora non è stata data risposta all'interrogazione richiamata;

che il Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha disposto con un decreto «provvisorio» la nomina di sette dirigenti delle strutture del Dipartimento, non rispondenti ai requisiti di dirigenti generali quali richiesti dalla legge n. 64 del 1986 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 12 del 1987,

gli interroganti chiedono di sapere quale intervento urgente si intenda adottare per bloccare un provvedimento non rispondente alla norma prevista dalla legge.

(4-03330)

(4 maggio 1989)

RISPOSTA. – Per delega ricevuta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri si risponde alla interrogazione in oggetto, facendo presente che il provvedimento del Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 20 aprile 1989, recante la nomina dei dirigenti preposti ai servizi del Dipartimento per il Mezzogiorno, è stato adottato – attesa la necessità di assicurare l'immediata e piena funzionalità del citato Dipartimento – con carattere dichiaratamente provvisorio, «in attesa della completa attuazione della legge 23 agosto 1988, n. 400», come espressamente previsto nell'atto stesso.

Si tratta quindi di un provvedimento imposto dalla impellente urgenza di assicurare alla struttura di cui sopra le condizioni funzionali necessarie per l'esercizio delle attribuzioni conferite dall'articolo 3 della legge n. 64 del 1986, da valere sino a quando la cennata legge n. 400 del 1988 sulla disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio non avrà ricevuto integrale attuazione. Verificatosi quanto sopra, si provvederà alla nomina definitiva dei dirigenti dei servizi del Dipartimento per il Mezzogiorno, tenendo conto di quanto in proposito disposto dal comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 64 del 1986 e dei criteri di equiparazione previsti dal comma 3 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 12 del 1987, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in corso di emanazione.

Il Ministro senza portafoglio
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
GASPARI

(11 maggio 1989)

CARDINALE, TORLONTANO. – *Al Ministro della sanità.* – Per sapere:

se è a conoscenza della situazione di grave disagio e di sofferenza in cui vengono a trovarsi i bambini talassemici o affetti da altre emopatie della

provincia di Matera a causa della frequente mancanza di sangue idoneo e sicuro, opportunamente selezionato e preparato, di cui notoriamente abbisognano ai fini di un trattamento trasfusionale razionale per quantità e ritmo di somministrazione;

quali urgenti provvedimenti si intende assumere per sopperire a tale pesante deficienza, onde garantire ai bambini una cura adeguata e sicura.

(4-00678)

(20 novembre 1987)

RISPOSTA. - I problemi di assistenza terapeutica dei bambini della provincia di Matera talassemici od affetti da altre emopatie, prospettati nell'interrogazione rivolta dagli onorevoli interroganti, investono funzioni di diretta competenza delle autorità sanitarie territoriali del servizio sanitario nazionale.

Alla luce degli elementi in materia pervenuti dall'assessorato per la sicurezza sociale della competente regione Basilicata emerge un quadro assistenziale, sotto il profilo qualitativo-quantitativo, ed un conseguenziale rapporto fra prestazioni erogabili e pazienti interessati, che parrebbe obiettivamente escludere - come dichiarato dalle strutture sanitarie locali interessate - la reale fondatezza delle lamentate situazioni di carenza e di disagio.

È utile premettere che, per iniziativa del centro trasfusionale del presidio ospedaliero di Matera, la terapia trasfusionale delle talassemie e delle altre emopatie ha trovato fin dal 1975, per quanto riguarda quella provincia, un assetto organico, sia effettuando a livello ambulatoriale interventi terapeutici fino ad allora erogabili soltanto previo ricovero sia regolamentandone l'effettuazione nei ritmi e nei tipi stessi di terapie, con la conseguente possibilità di individuare una serie unica di riferimento per i pazienti talassemici e di definirne una mappa reale e completa.

Come può desumersi dalla documentazione in materia pervenuta sono obiettivamente derivati altri innegabili vantaggi per i pazienti emopatici così assistiti, fra i quali spiccano - in particolare - come più innovativi la definizione di una «cartella clinica» uniforme per tutti i pazienti affetti dallo stesso tipo di patologia, con indagini cliniche e di laboratorio uguali per tutti i pazienti omologhi e da eseguire a cadenze prestabilite, e la gratuità (assicurata fin dall'inizio) del sangue necessario per la terapia, dispensando ogni paziente dal provvedere contestualmente al deposito delle unità di sangue necessarie.

Tali compiti di assistenza terapeutica specializzata, direttamente svolti fino al febbraio 1986, insieme agli altri istituzionalmente attribuiti, dallo stesso centro trasfusionale dell'ospedale di Matera, sono stati successivamente devoluti al centro di microcitemia appositamente creato presso quel presidio ed aggregato alla divisione di medicina, con un organico di tre medici (con due posti coperti), quattro infermieri professionali ed un tecnico di laboratorio.

Il centro è affidato ad un «aiuto» della stessa divisione, specialista in medicina interna.

Va ricordato, in particolare, che secondo aggiornate dichiarazioni rese in materia dal competente assessorato della regione Basilicata, il numero complessivo di soggetti talassemici in provincia di Matera alla data del 13 aprile 1989 risulta di 66 pazienti. Il fabbisogno di unità di sangue ad esse

commisurato è pari a 50 sacche, 20 delle quali assicurate dal centro trasfusionale di Matera con le donazioni locali, mentre le altre 30 risultano regolarmente fornite dal Centro nazionale trasfusionale sangue di Roma della Croce rossa italiana, e tali dati collimano pienamente con quelli direttamente assunti, a tale specifico riguardo, dall'interessata direzione generale dei servizi di medicina sociale di questo Ministero. Comunque, tutte le unità di sangue vengono filtrate e le relative trasfusioni sono effettuate dal centro trasfusionale di quell'ospedale, che dispone di un organico di 4 medici (con 3 posti coperti), di un biologo e di tecnici di laboratorio.

È importante rilevare che, evidentemente per merito dello *screening* approfondito cui ogni sacca di sangue da trasfondere viene sottoposta in via sistematica, dal 1975 ad oggi la trasfusione di migliaia di unità di sangue non risulta aver mai provocato alcun danno ai pazienti in terapia; ne fanno fede l'incidenza dell'immunizzazione inferiore allo 0,002 per cento, la denuncia di epatite di tipo B inferiore allo 0,01 per cento, a fronte di un indice epidemiologico di norma attestato intorno al 2 per cento, la mancanza di denunce di forme di epatite sospettabili come «non A e non B», come pure di danni legati ad errori trasfusionali (con reazioni maggiori), ad inquinamento del prodotto trasfuso o ad altra causa imputabile a sua scorretta procedura di preparazione.

Tutto ciò, quindi, non sembra avvalorare in alcun modo l'accusa, implicitamente mossa al centro, di non essere in grado di fornire sangue «idoneo» e «sicuro» per i pazienti, «opportunamente selezionato e preparato».

Infine, anche per quanto riguarda le lamentate carenze d'ordine quantitativo di sangue da trasfondere, dalle comunicazioni di quelle autorità regionali deve desumersi che, se si escludono circoscritti periodi «difficili» – ciclicamente riscontrabili nella vita di qualsiasi centro trasfusionale – ovvero specifici problemi connessi al non sempre agevole reperimento di particolari tipi di sangue, non risulta che nessun paziente si sia mai dichiarato insoddisfatto delle trasfusioni praticategli.

A fronte di tutto quanto esposto, e in mancanza di più precise indicazioni da parte degli onorevoli interroganti, non risulta possibile, a maggior ragione, al Ministro della sanità dare indirizzi per eventuali, più qualificati interventi in questo settore nella provincia di Matera.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
GARAVAGLIA

(29 aprile 1989)

FABBRI. – *Al Ministro del tesoro.* – Premesso che il signor Ennio Uccelli, residente a Tizzano Val Parma, presentò ricorso gerarchico alla direzione generale delle pensioni di guerra per ottenere i benefici previsti dal suo stato di aggravamento;

considerato che il ricorrente – trascorsi ormai numerosi anni dalla presentazione del ricorso senza aver ricevuto ufficialmente alcuna notizia – è venuto a conoscenza, in via ufficiosa, che il ricorso in questione sarebbe stato respinto,

si chiede di conoscere se le notizie apprese per le vie informali rispondano a verità e, se così fosse, i motivi per i quali non sia stata fatta regolare notifica della decisione emanata.

(4-02720)

(24 gennaio 1989)

RISPOSTA. – Il ricorso gerarchico al Ministro del tesoro, assunto a protocollo con il n. 60439, cui accenna l'onorevole interrogante, è stato definito da questa amministrazione.

Infatti, con decreto ministeriale n. 039998/RI-GE del 3 agosto 1983, è stato respinto detto gravame, con il quale il signor Ennio Uccelli aveva impugnato la determinazione direttoriale n. 2635175/Z del 31 gennaio 1979, e ciò in quanto, dal riesame della pratica, non sono emersi elementi idonei alla revoca o alla modificazione della succitata determinazione, provvedimento, questo, con il quale al predetto venne negato diritto ad ulteriore trattamento economico per non riscontrato aggravamento dell'infermità «esiti di frattura epifisi distale dell'omero sinistro con distacco traumatico», già indennizzata con due annualità di ottava categoria, tabella B, dal 1° febbraio 1952 al 31 gennaio 1953.

Il suindicato decreto ministeriale n. 039998/RI-GE – adottato in conformità del parere formulato, ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra – è stato trasmesso, il 21 settembre 1983, al comune di Tizzano Val Parma (Parma) per la notifica ai sensi di legge.

Poichè non risulta pervenuta la relativa attestazione di notifica, si è provveduto, in data 27 febbraio 1989, ad interessare il sindaco del suddetto comune affinchè comunichi se e in quale data ha provveduto ad effettuare la consegna all'interessato del decreto in questione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
PUJIA

(12 maggio 1989)

FILETTI. – *Al Ministro della difesa e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Premesso:

che nel processo verbale relativo alla contrattazione a livello locale svoltasi in data 1° marzo 1988 presso la sede del consiglio di leva di Perugia emerge che il personale addetto è al 33 per cento degli organici, in quanto opera un solo impiegato, del quarto livello, che svolge anche incarichi previsti per i livelli superiori e inferiori, con prestazioni «spontanee», a puro titolo di collaborazione;

che da analogo processo verbale, di pari data, relativo alla contrattazione a livello locale presso la sede dell'ufficio di leva di Perugia emerge che il personale dell'ufficio è al 50 per cento degli organici, in quanto operano un impiegato del settimo livello e due impiegati del quinto livello che svolgono, oltre le mansioni proprie della qualifica rivestita, anche incarichi previsti per i livelli superiori ed inferiori, con prestazioni «spontanee», a puro titolo di collaborazione;

che la CISNAL (Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori) ha stigmatizzato tale stato di cose, chiedendo la immediata normalizzazione

degli uffici ed il riconoscimento adeguato delle mansioni superiori sin qui svolte dagli addetti senza soluzione di continuità e con la consapevolezza degli organi superiori,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti si intenda adottare al fine di far cessare immediatamente il peso di croniche carenze di organici sulle spalle di pochi volenterosi e di conferire a questi il giusto riconoscimento, anche onorifico (oltre che economico), della «collaborazione» sin qui prestata.

(4-02902)

(18 febbraio 1989)

RISPOSTA. – Si risponde anche a nome del Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.

La grave carenza di personale civile presso il consiglio di leva e l'ufficio leva di Perugia è da mettere in relazione – al pari di quella riscontrabile presso gran parte degli enti centrali e periferici di questa amministrazione – con il graduale processo di depauperamento degli organici innescato dall'applicazione della legge n. 336 del 1970.

A tale situazione si prevede di far fronte, a breve termine, utilizzando il gettito sia pure modesto dei concorsi pubblici in via di espletamento e, in una prospettiva meno ravvicinata ma certamente più risolutiva, applicando il principio di mobilità del personale sancito dagli articoli 3 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987 e disciplinato – per quanto concerne le procedure di attuazione dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325.

Il riconoscimento delle mansioni superiori svolte dal personale civile è oggetto di specifica previsione normativa (articolo 4, comma 10, della legge n. 312 del 1980) e ad esso si farà luogo – su istanza degli interessati – non appena sarà emanato il decreto previsto dall'articolo 4, comma 11, della legge n. 312 del 1980, concernente la definizione delle prove selettive cui gli aspiranti – previo parere favorevole del consiglio di amministrazione – dovranno essere sottoposti per accertare il possesso della professionalità relativa al profilo cui essi ambiscono.

Nel frattempo, in previsione della pubblicazione dei nuovi organici del personale civile della Difesa, è stata avviata un'indagine ricognitiva delle mansioni di fatto espletate rispetto a quelle proprie delle ex carriere e qualifiche, in modo da acquisire tempestivamente gli elementi utili per l'esame delle singole posizioni individuali.

Il Ministro della difesa
ZANONE

(19 maggio 1989)

FIORI, ONORATO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che risulta che in data 17 dicembre 1988, alle ore 10, presso il poligono di tiro di Monteromano (Viterbo) il giovane militare Andrea Zennaro (domiciliato a Bolzano in viale Europa 21) riportava lesioni a seguito di un incidente;

che tale incidente si è caratterizzato per la seguente dinamica: mentre il militare lanciava una bomba accidentalmente essa gli scivolava di mano cadendo a terra ed esplodendo;

che il ferito è stato poi ricoverato all'ospedale di Vetralla (Viterbo) con prognosi di 30 giorni salvo complicazioni e con la seguente diagnosi: vasta ferita da scoppio con perdita di sostanza faccia anteriore terzo medio superiore, faccia anteriore gamba sinistra, ferita lacero-contusa eminenza tenare, avambraccio sinistro e regione mentoniera, ferite lacero-contuse multiple della coscia destra e sinistra,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del fatto e se quanto riportato risponda a verità;

se sia a conoscenza del fatto che già in passato e in diverse circostanze l'attività militare nel poligono di Monteromano si è caratterizzata per molteplici incidenti (tra gli altri, e con possibili pericoli per la popolazione civile, si possono citare anche quelli del 26 aprile 1986: un ordigno precipita fuori del poligono nei pressi del luogo in cui si svolgeva una festa tradizionale del paese; 4 settembre 1987: una granata esplode un chilometro e mezzo all'esterno del poligono nei pressi di un allevatore; 4 maggio 1988: un proiettile uccide dieci cavalli; 6 maggio 1988: un proiettile finisce nei pressi della rimessa dell'università agraria di Monteromano);

se sia a conoscenza della gravosità delle servitù militari nel viterbese;

se, in particolare, conosca l'opinione assai negativa che tanta parte della popolazione del viterbese ha particolarmente dei confronti della mostra-mercato di armi che da due anni si svolge nel poligono di Monteromano (al punto che contro essa in entrambe le edizioni si sono avute vivaci manifestazioni di protesta);

se conosca i dati delle vittime di incidenti durante le attività militari (che periodicamente l'associazione dei familiari rende note);

se non ritenga necessario ridurre le servitù militari, offrire maggiori garanzie al personale in servizio militare sul piano della tutela dei diritti riconosciuti ad ogni cittadino dalla Costituzione, impegnarsi per la cessazione della mostra-mercato nazionale degli strumenti di morte a Monteromano, incentivare il servizio civile alternativo in attività socialmente utili e prendere atto della necessità che il Governo si impegni sulle vie del disarmo, del transarmo e della difesa popolare non violenta.

(4-02698)

(12 gennaio 1989)

RISPOSTA – Quanto riportato dagli onorevoli interroganti in merito all'incidente del 17 dicembre 1988 è conforme a quanto in realtà è avvenuto.

In merito agli episodi del 26 aprile 1986 e del 4 settembre 1987 si chiarisce quanto segue.

Il 26 aprile 1986, durante una esercitazione a fuoco nel medesimo poligono, un proiettile inerte sparato da un carro Leopard impattava in località Lasco di Pioto, interrandosi senza procurare alcun danno.

Da accurati accertamenti fatti è risultato che tale incidente è stato determinato dal contemporaneo manifestarsi di due fattori insoliti:

l'errore umano da parte del cannoniere del carro, che impostava un alzo leggermente superiore a quello previsto;

il rimbalzo anomalo del proiettile che, dopo un primo impatto sul terreno in area demaniale, ricadeva a 400 metri fuori dal limite del poligono.

Si è trattato di un evento del tutto eccezionale; comunque sono stati studiati accorgimenti che consentiranno, per il futuro, di eliminare eventuali analoghi inconvenienti, migliorando sensibilmente le condizioni di sicurezza del poligono e diminuendo i disagi della popolazione locale.

Il giorno 4 settembre 1987, durante una esercitazione a fuoco nel poligono di Monteromano, un proiettile di artiglieria impattava in località Fosso Ficonamara, esplodendo senza causare alcun danno.

Dagli accertamenti eseguiti è emerso che l'incidente è da attribuire esclusivamente al malfunzionamento della carica di lancio. Non sono risultate responsabilità o negligenze da parte dell'unità esercitata.

I cavalli rimasti vittime di bombe impiegate nel corso di una esercitazione svoltasi nel poligono di Monteromano il 3 maggio 1988 sono 9. La responsabilità dell'accaduto risale unicamente agli allevatori che non hanno ottemperato all'ordine di sgombrare il bestiame. Al riguardo, si precisa che nessuna lamentela è pervenuta da parte della popolazione, così come nessuna richiesta di risarcimento danni è stata avanzata dagli interessati che, d'altra parte, nulla avrebbero da pretendere dall'amministrazione.

Non risulta, invece, mai verificatosi l'evento di pericolo che gli interroganti fanno risalire al 6 maggio 1988.

Per quanto attiene alla richiesta di ridurre le servitù miltari nel viterbese, si precisa che esse riguardano solo complessivi 68 ettari di terreno.

Si chiarisce in proposito che il poligono di Monteromano, di proprietà del demanio militare, non può essere considerato servitù militare. Si informa, inoltre, che al momento non è ipotizzabile una riduzione dell'impiego del poligono in questione, stante l'endemica carenza di aree addestrative in ambito nazionale.

Per quanto concerne, infine, la «mostra-mercato di armi» si chiarisce che la manifestazione è costituita, in realtà, da una esercitazione tecnico-tattica delle truppe, nel cui ambito è stata allestita un'esposizione di sistemi d'arma, materiali ed equipaggiamenti della Forza armata già in uso o di prossima acquisizione.

Quanto alle «vivaci manifestazioni di protesta», si sottolinea che tali manifestazioni, attuate da un esiguo numero di antimilitaristi non locali, non possono essere considerate espressione della popolazione del viterbese che, al contrario, intrattiene rapporti di serena convivenza con i reparti in addestramento.

Il Ministro della difesa
ZANONE

(19 maggio 1989)

GAROFALO, PERUGINI, MORO, FERRAGUTI, MANIERI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che l'opinione pubblica nazionale è stata profondamente scossa e turbata dal barbaro assassinio della giovane Roberta Lanzino, avvenuto in provincia di Cosenza alla fine del mese di giugno 1988;

che da allora le indagini per assicurare alla giustizia gli autori del feroce delitto non sono pervenute a nessuna conclusione definitiva;

che, al contrario, si sono manifestati inspiegabili ritardi e deplorevoli lentezze nell'acquisizione delle perizie, dalle quali possono scaturire elementi decisivi per l'accertamento della verità;

che, in particolare, i termini previsti per i risultati della perizia sono scaduti senza esito;

che la famiglia di Roberta Lanzino, in un comunicato stampa del giorno 7 ottobre 1988, ha espresso amarezza e preoccupazione per l'andamento delle indagini;

che in quel comunicato è stata denunciata «l'inerzia delle indagini»;

che in quel comunicato è stata denunciata «l'inerzia del procuratore generale presso la corte d'appello di Catanzaro» per non aver «apportato alcun contributo nè di stimolo, nè di controllo» fino al punto di «disconoscere totalmente lo stato dell'*iter* giudiziario»;

che le dichiarazioni della famiglia di Roberta Lanzino hanno avuto vasta eco nell'opinione pubblica, suscitando interrogativi ed allarme,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali iniziative si intenda assumere al fine di acclarare i motivi dei ritardi segnalati e le eventuali responsabilità;

quali misure si intenda promuovere affinchè le indagini e tutte le attività connesse siano esplicate con la massima attenzione e con la massima solerzia, in modo da rassicurare la famiglia e l'opinione pubblica sull'impegno degli apparati della giustizia nella ricerca dei responsabili di un così efferato delitto.

(4-02282)

(18 ottobre 1988)

GAROFALO, TEDESCO TATÒ, SALVATO, FERRAGUTI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso che nei mesi passati, anche attraverso una interrogazione parlamentare, sono stati segnalati perplessità e dubbi via via più allarmanti sullo svolgimento delle indagini relative alla morte della giovanissima Roberta Lanzino, violentata ed uccisa nei pressi di Falconara Albanese (Cosenza) alla fine di luglio del 1988;

tenuto conto del disagio della famiglia e della necessità di vigilare sull'impegno di tutti coloro che avevano compiti rilevanti e delicati nella ricostruzione della verità;

premesso inoltre che i dubbi e gli allarmi si sono rivelati del tutto giustificati a seguito della notizia, comunicata due giorni fa alla famiglia di Roberta, circa la impossibilità di procedere all'esame del DNA a causa del deterioramento dei reperti oggetti dell'esame stesso,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga tale notizia grave e quasi incredibile;

quali iniziative intenda assumere o concertare per individuare nel modo più rapido e rigoroso le cause e le eventuali responsabilità di questo inaccettabile risultato;

quali atti intenda promuovere o concertare per impedire che l'assassinio di Roberta resti impunito per sciatteria, ritardi, sottovalutazione dei propri doveri o peggio;

quali passi intenda compiere al fine di rassicurare la famiglia e l'opinione pubblica profondamente colpite dalla sconcertante notizia dei reperti deteriorati;

quali determinazioni intenda attivare, nell'ambito dei suoi poteri, per assicurare che il lavoro di indagine sia svolto con la serietà, la rapidità, il

rigore e l'impegno richiesti da un caso che ha fortemente scosso e angosciato l'intera opinione pubblica nazionale.

(4-02539)

(13 dicembre 1988)

RISPOSTA. (*) – Le fasi della vicenda oggetto delle interrogazioni in esame possono essere riassunte, alla luce delle informazioni allo stato acquisite, nei termini che seguono.

Nel pomeriggio del 26 luglio 1988 Roberta Lanzino, mentre si recava da Cosenza a Torremezzo a bordo di un ciclomotore, veniva violentata ed uccisa fuori dell'abitato di Falconara Albanese.

I genitori della ragazza davano notizia della scomparsa ai carabinieri di San Lucido verso le ore 20,45 e subito venivano organizzate vaste battute di ricerca nelle strade di montagna di Falconara.

Verso le ore 1,15 del 27 luglio 1988 i carabinieri della compagnia di Paola rinvenivano in una scarpata il motociclo della Lanzino e, verso le 6,30, il suo cadavere, che presentava dei tagli alla gola.

Verso le ore 7 veniva avvisato telefonicamente l'ufficio della procura della Repubblica di Paola che con un suo magistrato interveniva sul posto, assumendo immediatamente la direzione delle indagini.

Nel pomeriggio dello stesso giorno l'ufficio inquirente conferiva incarico peritale per l'autopsia ai dottori Francesco Romanazzi e Nicola Maggi, medici legali interni all'università di Bari, che giungevano subito sul posto.

I carabinieri e la polizia di Stato svolgevano – su delega – complessi e molteplici accertamenti durante i quali venivano esaminate numerose persone ed eseguiti alcuni fermi.

Successivamente, la procura della Repubblica di Paola emetteva ordine di cattura per omicidio nei confronti di tre persone che le indagini sino a quel punto esperite segnalavano come coinvolte nei fatti.

Veniva poi disposta urgente perizia psichiatrica tesa ad appurare la capacità di intendere e di volere di uno degli arrestati. Quindi, il giorno 8 agosto 1988, si faceva luogo alla trasmissione degli atti al giudice istruttore in sede per la formale istruzione con la richiesta di ulteriori perizie.

Il giorno 8 settembre 1988 veniva depositata la perizia psichiatrica del dottor Roberto Catanesi dell'istituto di criminologia dell'università di Bari.

Il 3 novembre 1988 veniva depositata la relazione della perizia autoptica e contestualmente il giudice istruttore di Paola affidava agli stessi medici legali nuova perizia (dando 20 giorni di termine per il deposito della relazione) al fine di appurare se un coltello rinvenuto circa due settimane prima dalla polizia nei pressi del luogo di ritrovamento del cadavere della Lanzino potesse essere quello usato per l'omicidio.

Il giudice istruttore, il 23 agosto 1988, commetteva inoltre al Centro investigazioni scientifiche dei carabinieri (CIS) di Roma ulteriore indagine peritale relativa al DNA, ponendo i reperti necessari all'accertamento a disposizione del perito.

Quest'ultimo, ricevuto l'incarico, prelevava i reperti (che erano conservati nell'istituto di medicina legale del policlinico di Bari) il 16

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

settembre 1988 ed effettuava i prelievi di confronto sugli imputati il 30 settembre 1988.

Detto perito, incaricato della estrazione del DNA dai reperti organici prelevati durante l'autopsia, comunicava l'inidoneità dei reperti stessi all'estrazione del DNA solo dopo 4 mesi dall'omicidio e non al momento in cui aveva ricevuto in consegna detti reperti dai medici legali che avevano effettuato l'esame autoptico.

In tale fase degli accertamenti istruttori i genitori della vittima denunciavano il perito designato per non avere questi messo il consulente tecnico di parte in condizione di assistere alle operazioni compiute sul DNA nei laboratori di Roma e di Londra.

Tali circostanze, unitamente al mancato rispetto dei termini fissati dal giudice istruttore per il deposito della relazione, determinavano la procura della Repubblica di Paola a richiedere al giudice istruttore l'emissione nei confronti del perito stesso di comunicazione giudiziaria per il delitto di falsa perizia e l'apertura di un'inchiesta parallela a suo carico affinchè, con idonei accertamenti anche di carattere scientifico, venisse fatta piena luce sulla effettiva utilizzabilità dei reperti per l'estrazione del DNA e sulle responsabilità in merito alle eventuali irregolarità denunciate.

Il giudice istruttore, provvedendo in conformità, emetteva comunicazione giudiziaria, disponendo nel contempo la sostituzione del perito ed affidando la prosecuzione delle indagini ad un collegio formato dai professori De Stefano e Canale dell'università di Genova e dal professor Palmieri dell'università di Napoli. Compito del collegio era, specificamente, quello di fornire esauriente risposta ai quesiti già conferiti all'atto del precedente incarico e di verificare la correttezza dell'*iter* seguito dal perito ormai revocato.

Nel quadro di tali accertamenti veniva da ultimo, in data 6 aprile 1989, disposto nuovo prelievo di sangue sugli imputati per il proseguimento e completamento delle indagini peritali.

Non si rinvengono allo stato elementi per ritenere che vi siano stati ritardi o colpe attribuibili ai medici legali dottor Romanazzi e dottor Maggi dell'istituto di medicina legale di Bari, incaricati di effettuare l'autopsia di Roberta Lanzino.

Ed invero, mentre è da ritenere che l'omicidio sia avvenuto dalle ore 18 alle ore 19 del 26 luglio 1988, il ritrovamento del cadavere da parte della polizia giudiziaria ebbe luogo, dopo vaste battute durate tutta la notte, poco prima delle ore 7 del 27 luglio 1988. Dopo gli accertamenti necessari, il cadavere veniva conservato in cella frigorifera presso l'obitorio dell'ospedale civile di Paola dalle ore 10 alle ore 16, su disposizione della locale procura della Repubblica, a seguito di indicazione telefonica dei medici legali, i quali, nella serata del 27 luglio 1988 e fino alle ore 4 del mattino seguente, eseguivano l'autopsia.

Gli stessi medici legali poi, ripartivano alla volta di Bari dove, verso le ore 7 del 28 luglio 1988, provvedevano a che il liquido seminale estratto dal cadavere ed il sangue di Roberta Lanzino fossero conservati in *freezer* a 20 gradi centigradi sotto zero.

Malgrado la tempestività e la diligenza dimostrate, dunque, si registra un intervallo di circa 30 ore durante le quali il liquido seminale ed il sangue della vittima rimasero sottoposti all'azione dei fenomeni degenerativi: dal tardo pomeriggio del 26 luglio 1988 fino alle ore 10 del 27 luglio 1988 ed infine dalle 16 di tale giorno alle ore 7 del 28 luglio 1988.

Per quanto attiene, poi, a quella parte dell'interrogazione 4-02282 in cui si evidenzia che in un comunicato stampa della famiglia di Roberta Lanzino è stata denunciata «l'inerzia del procuratore generale presso la corte di appello di Catanzaro» per non aver «apportato alcun contributo nè di stimolo, nè di controllo», fino al punto di «disconoscere totalmente lo stato dell'*iter* giudiziario», va osservato che le censure in tal modo elevate non hanno trovato, al lume delle informazioni assunte, alcun concreto riscontro. È intanto da segnalare che, in proposito, quell'ufficio ebbe a diffondere un comunicato stampa, apparso sul quotidiano «Gazzetta del Sud» del 19 ottobre 1988, nel quale, tra l'altro, si affermava: «La procura generale della Repubblica è organo di controllo, di sorveglianza e di stimolo delle procure del distretto, che, tuttavia, rimangono titolari dell'azione penale e dei conseguenti atti istruttori che intendono svolgere. L'unico mezzo che ha la procura generale per un intervento diretto nel processo e nelle indagini è il potere di avocazione che, peraltro, è possibile soltanto sino a quando la formalizzazione del processo non ne determini il passaggio al giudice istruttore del tribunale». Si aggiungeva, inoltre, che, durante il colloquio con i coniugi Lanzino, «era stato riferito nei dettagli, e con il solo limite del segreto istruttorio, l'intero stato del processo, ricavando la sensazione di una insoddisfazione degli stessi coniugi legata alla sofferenza che non si era riusciti ancora a far luce sugli autori del brutale assassinio».

Alla richiesta, da parte di questo Ministero, di analitiche e dettagliate notizie sullo svolgimento dell'*iter* processuale e sui collegamenti mantenuti tra gli uffici inquirenti, era data evasione col precisare che in data 28 luglio 1988 veniva dato avviso alla procura generale di Catanzaro dell'omicidio in danno di Roberta Lanzino, avvenuto il giorno precedente, dalla procura della Repubblica di Paola, competente per territorio. Per la particolare importanza del caso, lo stesso procuratore della Repubblica, in data 1° agosto 1988, comunicava di avere emesso ordine di cattura nei confronti dei probabili autori del reato. Nel prendere atto delle notizie fornite, l'ufficio superiore, con nota del 3 agosto 1988, n. 219/88 AR, invitava il procuratore della Repubblica a fornire informazioni sull'ulteriore corso del procedimento fino all'esito.

L'informativa di reato e la successiva comunicazione pervenuta alla procura generale venivano trasmesse, per debito di ufficio, a questo Ministero con nota n. 219/88 AR del 3 agosto 1988.

L'istruzione del processo, intanto, proseguiva col rito formale, a seguito di richiesta del pubblico ministero in data 8 agosto 1988.

Il procuratore generale di Catanzaro inviava, in data 31 agosto 1988, un fonogramma alla procura della Repubblica di Paola con la richiesta di trasmettere, con la massima urgenza, una dettagliata relazione sullo stato delle indagini, con particolare riferimento al deposito ed all'esito delle perizie disposte dal giudice istruttore.

La relazione richiesta, datata 3 settembre 1988, giungeva all'ufficio della procura generale l'8 settembre 1988, con allegata l'ordinanza 12 agosto 1988, con cui erano state disposte le indagini tecniche e fissato il giorno 23 agosto 1988 per l'inizio delle operazioni peritali.

Quell'ufficio, dopo aver atteso la scadenza dei termini assegnati, dava corso a ripetute sollecitazioni direttamente al giudice istruttore di Paola o, indirettamente, attraverso la richiesta di intervento da parte del pubblico ministero, per affrettare il deposito delle relazioni peritali e, comunque, per

acquisire frequenti e puntuali informazioni sulle indagini in corso. Venivano, così, trasmessi ripetuti fonogrammi il 6 ottobre 1988, il 7 ottobre 1988, il 18 ottobre 1988, formulata richiesta di aggiornamento di notizie con nota del 21 ottobre 1988, trasmessi telefax del 4 novembre 1988 e del 9 novembre 1988.

Quanto sopra consente di escludere che i ritardi e gli inconvenienti lamentati dagli onorevoli interroganti possano ricondursi alla condotta dei magistrati a diverso titolo impegnati nel procedimento in oggetto.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(17 maggio 1989)

GIACCHÈ, BOLDRINI, FERRARA Maurizio. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che la legge n. 342 del 5 luglio 1986, che ha disposto a decorrere dal 1° luglio dello stesso anno il raddoppio delle paghe nette giornaliere dei militari in servizio di leva (portate a 4.000 lire), prevede altresì al comma 2 che «il Ministro della difesa, di concerto col Ministro del tesoro, è autorizzato ad aggiornarle annualmente sulla base del tasso programmato di inflazione» (come in effetti è accaduto nel 1987 con la medesima decorrenza 1° luglio), gli interroganti chiedono di sapere perchè a tutt'oggi, mentre si continua a disconoscere le proposte parlamentari di un dignitoso adeguamento del «soldo» ad almeno 10.000 lire giornaliere, non sia stato disposto neppure l'aggiornamento per l'anno 1988 delle sia pur poche centinaia di lire di aumento che la legge vigente prevede.

(4-02559)

(13 dicembre 1988)

RISPOSTA. – È in corso il decreto interministeriale, da emanare ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 luglio 1986, n. 342, richiamata dagli onorevoli interroganti, per aggiornare le misure delle paghe nette giornaliere dei militari di truppa.

Il Ministro della difesa
ZANONE

(19 maggio 1989)

MACIS, PINNA. – *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* – Per sapere:

quali siano i criteri in base ai quali è stato redatto lo schema del programma di interventi per la realizzazione di impianti sportivi per soddisfare le esigenze dei campionati e per la costruzione degli impianti di base;

se si ritenga congruo che in favore delle regioni meridionali Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna siano previsti finanziamenti pari al 26 per cento;

per quali ragioni alla Sardegna siano stati riservati nove miliardi e 450 milioni, pari al 2,3 per cento del finanziamento complessivo, senza che sia

previsto nessun intervento nelle seguenti città della Sardegna: Cagliari, Sassari, Quartu Sant'Elena, Iglesias, Carbonia, Nuoro, Olbia e Oristano;

se il Ministro interrogato sia al corrente della situazione di grave carenza degli impianti di base e delle difficoltà che incontrano le società sportive sarde che partecipano ai campionati nazionali delle diverse discipline per l'insufficienza degli impianti.

(4-00752)

(3 dicembre 1987)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, con la quale gli onorevoli interroganti chiedono notizie relative alla ripartizione dei fondi per l'impiantistica sportiva agonistica e di base nel Meridione d'Italia con particolare riferimento alla regione Sardegna, si fa presente quanto segue.

Quanto ai criteri in base ai quali è stato redatto lo schema dei programmi di interventi per l'impiantistica in questione, essi sono contenuti nel decreto ministeriale 22 maggio 1987 per quanto riguarda il programma di quell'anno.

Tali criteri sono ispirati all'esigenza di riequilibrio territoriale sulla base di parametri generali – conseguiti tramite CONI e ISTAT – quali la popolazione, la dotazione di impianti, le esigenze agonistiche e le necessità di sviluppo dell'attività sportiva.

Detti criteri hanno riguardo ad una serie di elementi, fra i quali la polivalenza, l'economicità, la facile gestibilità ed altri. Vengono poi stabiliti ulteriori indirizzi differenzianti gli interventi, quanto a livello degli impianti, a seconda che essi siano finalizzati all'agonismo (con ulteriori diversificazioni concernenti il numero degli spettatori e la dislocazione al chiuso o all'aperto) o alla pratica sportiva di base.

Gli elementi di priorità sono dati con riferimento a:

presenza di idonei bacini di utenza in relazione al tipo di impianti;
carenza di impianti similari nel circondario;
convenienza economica nella costruzione e nella gestione;
presenza di organizzazioni sportive sul territorio;
polivalenza dell'intervento;
adeguamento alle tipologie CONI.

Sulla base, appunto, dei criteri sopra riassunti e delle domande correttamente formulate sul piano tecnico progettuale ed economico ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 22 maggio 1987, pervenute anche dai comuni e dagli enti della regione Sardegna, sono stati ammessi a fruire dell'intervento statale gli impianti sardi di cui ai programmi relativi al 1987 approvati con decreto ministeriale 30 marzo 1988.

Con due successivi decreti 13 aprile 1988 sono stati dettati nuovi criteri rispettivamente per impianti agonistici e di base; lettere *b*) e *c*), articolo 1, della legge n. 65 in attuazione della legge n. 92 del 21 marzo 1988 di conversione del decreto-legge n. 22 del 1988 (legislazione emessa in adempimento della nota sentenza della Corte costituzionale n. 517 del 1987).

Tale legislazione, com'è noto, ha introdotto, fra l'altro, nuove procedure, devolvendo alle singole regioni l'azione di sostegno di quelli di base e prevedendo, quanto all'impiantistica agonistica, una fase di sostanziale contrattazione con le regioni presenti in maggioranza nel comitato di coordinamento istituito dalla stessa legge.

Il decreto di programmazione degli interventi per il 1988 per l'impiantistica agonistica è stato emanato il 24 dicembre 1988 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 32 dell'8 febbraio 1989; in questo sono previsti interventi a favore di tutti i comuni (ad eccezione di quello di Oristano) indicati dagli onorevoli interroganti come trascurati nel programma 1987.

Si fa ancora presente che è in corso la legge di rifinanziamento per il 1989 della normativa nel settore di cui si tratta.

Attraverso tale sostanziale triennalizzazione degli interventi le amministrazioni locali della regione Sardegna potranno trovare, se non hanno trovato, ampie possibilità di supporto ai propri progetti di strutture sportive.

Anche se non è prevista a livello ministeriale l'istituzione di servizi di assistenza e orientamento per la corretta formulazione dei progetti, si osserva che le regioni hanno di solito un proprio ufficio per lo sport ed inoltre che gli enti interessati possono far ricorso ai comitati regionali e provinciali del CONI i quali sono in grado di fornire puntualizzazioni e specificazioni in ordine ai progetti delle strutture sportive, che vanno impostate sulla base della normativa impiantistica dello stesso CONI.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
CARRARO

(8 maggio 1989)

MANZINI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che, per effetto dell'articolo 17, comma 4, lettera *b*), della legge n. 574 del 1980, e dell'articolo 37, comma 2, della legge n. 224 del 1986, gli ufficiali del X Corso superiore tecnico-fisico in possesso di una laurea dal ciclo di studi quadriennali si trovano oggi, senza demerito, con circa due anni di ritardo dal grado raggiunto dai colleghi con laurea quinquennale arruolati con lo stesso concorso e perfino da quelli arruolati in data posteriore, si chiede di sapere se non si ritenga assimilabile questa situazione a quella prevista dall'articolo 24, comma 3, della legge n. 224 del 1986, che già viene incontro alle aspettative di altri ufficiali, i quali non avevano beneficiato, a seguito dell'applicazione degli articoli 24, 25, 28, 29 e 30 della legge n. 574 del 1980, delle promozioni previste, in modo da rendere giustizia pure agli ufficiali del Corpo tecnico dell'Esercito anch'essi scavalcati nel ruolo.

(4-03027)

(9 marzo 1989)

RISPOSTA. – L'articolo 24, comma 3, della legge 19 maggio 1986, n. 224, ha semplicemente prorogato fino al 31 dicembre 1988 le norme contenute negli articoli 24, 25, 29 e 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574, che si riferiscono a particolari ruoli della Marina e dell'Aeronautica militare, nonchè quelle contenute nell'articolo 28 della stessa legge n. 574 del 1980, che si riferiscono esclusivamente agli ufficiali del ruolo speciale unico dell'Esercito e ai colonnelli e gradi corrispondenti dei ruoli speciali della Marina e dell'Aeronautica militare.

Le predette norme, stante il loro carattere di specialità, non possono essere interpretate estensivamente per essere applicate ad ufficiali appartenenti a ruoli diversi da quelli espressamente indicati.

Il Ministro della difesa
ZANONE

(19 maggio 1989)

ONORATO. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che Daniel Alfaro Bassano, studente di ingegneria cileno, dal 1987 in possesso della cittadinanza italiana (in quanto nipote di immigrati italiani), è detenuto dal 12 aprile 1985 (in questo momento presso il carcere pubblico di Santiago del Cile) in attesa di giudizio per gravissime imputazioni;

che secondo le informazioni fornite dalla commissione cilena per i diritti umani Daniel Alfaro Bassano, nel corso della detenzione, è stato sottoposto a feroci torture da parte degli agenti della CNI (la polizia politica cilena) ed è stato costretto a firmare false deposizioni sotto la pressione dei maltrattamenti fisici e con la minaccia di sottoporre ad analoghe sevizie la moglie e la figlia di appena sei anni;

che l'avvocato Nelson Caucoto, della «Vicaria de la solidariedad» (organismo dipendente dall'arcivescovado di Santiago), ha concluso, con inoppugnabili argomentazioni giuridiche, circa l'innocenza dell'imputato, del tutto estraneo ai fatti addebitatigli;

che, in quanto cittadino italiano, Daniel Alfaro Bassano potrebbe, a norma del diritto cileno vigente, essere «esiliato» nel nostro paese, sfuggendo in questo modo alla brutale arbitrarietà della «giustizia» cilena;

che, nonostante le numerose sollecitazioni degli organismi umanitari cileni, non risulta che le autorità italiane si siano attivamente impegnate per ottenere la liberazione di Daniel Alfaro Bassano,

l'interrogante chiede di sapere:

di quali informazioni disponga il Governo italiano circa le condizioni di detenzione, lo *status* giuridico e la sorte di Daniel Alfaro Bassano;

se la sua vicenda sia stata finora seguita attivamente dalle autorità diplomatiche italiane in Cile;

quali passi urgenti il Governo intenda muovere per avere precise garanzie sull'incolumità psico-fisica del detenuto e per ottenerne quanto prima la liberazione o, almeno, il permesso di raggiungere l'Italia insieme alla famiglia.

(4-02942)

(28 febbraio 1989)

RISPOSTA. – Alfaro Bassano, cui è stata concessa dal 1987 la cittadinanza italiana, si trova in carcere in Cile dal 1985, sottoposto a tre processi con i seguenti capi di imputazione: detenzione e porto illegale di armi ed esplosivi, associazione illecita a fini terroristici, partecipazione a presunto attentato alle Forze armate, uso di esplosivi e sequestro di minore. Circa la sua posizione processuale – sulla base di valutazioni effettuate dalla Commissione cilena dei diritti umani e confermate dal legale di Bassano, avvocato Pereira – mentre viene ritenuto plausibile il coinvolgimento di Bassano in un'azione di trasporto di esplosivi (per il quale rischia una condanna sino a 25 anni), si sottolinea l'assoluta innocenza per le altre imputazioni.

L'Italia, attraverso la sua ambasciata in Cile, ha seguìto e continua a seguire costantemente la vicenda di Daniel Alfaro Bassano, prestandogli ogni possibile assistenza e svolgendo ripetuti interventi presso le autorità cilene anche per il tramite della Commissione diritti umani e della «Vicaria della solidarietà». Tuttavia, in assenza di una sentenza definitiva, i passi effettuati affinchè fosse presa in considerazione l'adozione di un provvedimento di espulsione del Bassano (per poter essere quindi accolto in Italia) non hanno sinora avuto gli effetti sperati.

Su un piano più generale, la recente normalizzazione dei rapporti bilaterali tra l'Italia e il Cile dovrebbe dare maggiore efficacia agli interessamenti che il Governo italiano intende continuare a favore di Bassano.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
AGNELLI

(17 maggio 1989)

POLLICE. – *Al Ministro della difesa.* – Per conoscere, in relazione al caso del giovane Norato Salvatore, iscritto al distretto di Palermo, domiciliato a Isnello (Palermo), via San Francesco 25, chiamato alle armi il 10 novembre 1982 in fanteria, che ha subìto durante il servizio militare l'amputazione di una falange di un dito della mano sinistra:

quando sia stato rilasciato il congedo a detto giovane;

quale indennità abbia ricevuto per l'amputazione riportata.

(4-02645)

(20 dicembre 1988)

RISPOSTA. – L'infermità contratta dal soldato Salvatore Norato durante il servizio militare di leva è stata riconosciuta con provvedimento d'ufficio, dipendente da causa di servizio.

Il giovane fu congedato il 4 novembre 1983.

Per l'erogazione di provvidenze economiche, se spettanti, occorre che l'interessato produca domanda.

Il Ministro della difesa
ZANONE

(19 maggio 1989)

POLLICE. – *Ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia.* – Per conoscere:

se siano a conoscenza che le casse ufficiali delle tre Forze armate, nel liquidare l'indennità supplementare senza i benefici derivanti dall'eventuale conseguimento della promozione cosiddetta «alla vigilia», e cioè dei benefici derivanti dall'applicazione delle leggi 22 luglio 1971, n. 536, 4 agosto 1984, n. 429, e 19 maggio 1986, n. 224, agli ufficiali transitati in ausiliaria, hanno concordato differenti decorrenze: Marina 31 dicembre 1984, successivamen-

te modificata in 10 maggio 1986, Esercito 10 maggio 1986 ed Aeronautica dicembre 1987, data corrispondente correttamente alla emanazione dei tre decreti;

se tutto questo sia ritenuto legittimo, visto che i tre enti discendono dalla stessa amministrazione e considerato che il personale transitato in ausiliaria, nel periodo 1985-87, ha già in possesso lettere ufficiali nelle quali sono chiaramente riportate la somme da esigere e i periodi nei quali queste devono essere corrisposte;

quali iniziative il Ministro della difesa intenda prendere per ovviare ad un ennesimo, lungo, inutile contenzioso.

(4-02809)

(6 febbraio 1989)

RISPOSTA. – Si risponde anche a nome del Ministro di grazia e giustizia.

In armonia con l'avviso espresso dal Consiglio di Stato circa la irrilevanza, ai fini del calcolo dell'indennità supplementare erogata dalle casse ufficiali, degli effetti economici delle promozioni cosiddette «alla vigilia», per mancanza del relativo prelievo contributivo, i consigli di amministrazione delle tre casse ufficiali, in forza dell'autonomia gestionale degli enti, adottarono separati provvedimenti stabilendo decorrenze diverse per la liquidazione dell'indennità in parola, tenuto conto delle rispettive situazioni patrimoniali e di cassa.

Di recente, la cassa ufficiali della Marina ha modificato la decorrenza del beneficio, allineandosi a quella fissata dall'Esercito.

Per ovviare alle perduranti disparità di trattamento tra Forze armate, pur dovute, come si è accennato, alle diverse situazioni patrimoniali delle casse, è allo studio un provvedimento legislativo inteso ad unificare i criteri di gestione dei sodalizi e quelli di erogazione del trattamento previdenziale.

Il Ministro della difesa
ZANONE

(19 maggio 1989)

POLLICE. – *Al Ministro della difesa.* – Per sapere:

se conosca la vicenda delle antiche terme comunali di Ischia, anche alla luce della «negata» visita parlamentare allo stabilimento balneare delle terme militari di Ischia nelle quali era stata predisposta, dal Ministro della difesa dell'epoca (senatore Spadolini), una ispezione;

se sia a conoscenza dello stato in cui versano i dipendenti dello Stato, in particolare quelli del Ministero della difesa, a proposito della mancata attuazione dei profili professionali (anche se dall'ottobre 1988 sono regolati da una legge a tutti gli effetti) e delle norme degli articoli 43 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987 (visite mediche fiscali, prevenzione salute e cause di servizio, eccetera) nonchè del clima di intimidazione per i dipendenti che portano avanti richieste collettive e sindacali.

(4-02890)

(10 febbraio 1989)

RISPOSTA. – Non risulta alcuna richiesta dei parlamentari diretta ad effettuare una visita conoscitiva o ispettiva presso lo stabilimento balneotermale di Ischia.

Quanto alle altre richieste formulate nell'interrogazione, si fa presente che l'amministrazione della Difesa ha già completato le operazioni connesse all'inquadramento definitivo nei profili professionali del personale civile.

Inoltre, in previsione della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei nuovi organici del personale civile della Difesa, è stata avviata una indagine ricognitiva delle mansioni di fatto espletate dal personale rispetto a quelle proprie delle ex carriere e qualifiche, in modo da acquisire tempestivamente gli elementi utili per l'esame delle singole posizioni individuali ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, commi 9 e 10, della legge n. 312 del 1980.

Le visite medico-fiscali di controllo nei confronti dei dipendenti civili della Difesa e gli accertamenti in materia di sicurezza, d'igiene e di salubrità del lavoro vengono effettuati da medici militari a norma di legge (articoli 6, lettere *v*) e *z*), e 14, lettera *q*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833) e in armonia con i pareri ripetutamente espressi al riguardo dal Consiglio di Stato.

Non sussistono elementi che possano confermare il rilievo circa il «clima di intimidazione» nei confronti dei dipendenti che portano avanti richieste sindacali.

Al riguardo, si precisa peraltro che, con decreto ministeriale 3 aprile 1988, sono stati fissati i livelli (centrale, intermedio, periferico) di contrattazione decentrata per ciascuna delle materie indicate dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987 (organizzazione del lavoro, carichi funzionali di lavoro, orario di servizio, eccetera).

Tale negoziazione (già concretamente avviata relativamente alla materia dei progetti di produttività), realizzando un proficuo incontro tra amministrazione e parte sindacale, si pone, in defintiva, quale strumento di ampia garanzia e tutela nei confronti del personale civile dipendente.

Il Ministro della difesa
ZANONE

(19 maggio 1989)

POLLICE. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che sul settimanale l'«Espresso» del 26 febbraio 1989 si legge la seguente lettera: «Mi permetto di scrivervi perchè sono esasperato della mia situazione con lo Stato. Cinque anni fa ero marò del Battaglione San Marco (di leva), sono dovuto partire per il Libano con il contingente italiano. Dopo sette mesi di permanenza, il 6 febbraio 1984 in un pattugliamento nella zona palestinese di Sabra sono stato ferito insieme ad altri commilitoni da guerriglieri musulmani con un colpo di *bazooka*, riportando ferite alla gamba, braccio, naso e stato di *shock*. Sono stato ricoverato all'ospedale da campo in Libano e poi trasferito all'ospedale militare "Celio" di Roma dove l'allora Ministro della difesa, Spadolini, è venuto a trovarci garantendoci interessamento. Ora dopo 5 anni trovo le mie pratiche soffocate dalla burocrazia e una causa con l'assicurazione che non vuole liquidare il sinistro assicurato dallo Stato. Spero che i politici si interessino al mio caso e si ricordino che oltre al loro comandante Angioni, che gode gloria, in Libano c'erano anche i suoi *rambo*. Letterio Piraino,

Milazzo (Messina)», l'interrogante chiede di sapere quali siano le valutazioni del Ministro della difesa sulla vicenda.

(4-03019)

(9 marzo 1989)

RISPOSTA. – Per le infermità riportate in servizio, al marò Letterio Piraino è stata prima liquidata l'indennità *una tantum* di ottava categoria e successivamente, a seguito di riconosciuto aggravamento, assegno rinnovabile di settima categoria per anni 4, prorogabile d'ufficio per anni 3.

Il Ministro della difesa
ZANONE

(19 maggio 1989)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* – Per conoscere:

se sia noto che a dieci anni dalla approvazione della legge 24 ottobre 1977, n. 801, la situazione del personale del SISMI è tornata ad essere quella preesistente all'emanazione della suddetta legge. Infatti il personale militare che viene ora chiamato ad espletare compiti nell'ambito del servizio conserva il suo grado e si allontana per assolvere i periodi minimi di comando e per svolgere le attribuzioni specifiche, confermando quello che fu detto all'indomani della pubblicazione della legge, cioè che il tutto non era dettato da necessità più o meno operative, ma da opportunità economiche, alla ricerca – come si era – di assicurare agli addetti al servizio una posizione che unisse i vantaggi del civile ai privilegi del militare. Purtroppo questo cambiamento d'indirizzo vede pesantemente danneggiati coloro che nel 1978 furono costretti a transitare fra il personale civile, ora scavalcati, nell'assegnazione degli incarichi, da elementi molto più giovani, che un tempo erano loro colleghi o inferiori;

chi abbia preso questa iniziativa, che sembra essere in chiaro contrasto con gli indirizzi della legge del 1978, e cosa si intenda fare:

1) per portare pace, tranquillità e certezza del diritto nell'ambito di una così delicata struttura;

2) per impedire che le ricreate e rinsaldate interconnessioni fra servizi e Forze armate riportino in primo piano quegli inquietanti inquinamenti e quelle aberranti deviazioni che tanto scandalo crearono nei periodi di Di Lorenzo, Miceli e Casardi.

(4-03079)

(16 marzo 1989)

RISPOSTA. – Si risponde per il Governo.

La materia del trattamento giuridico ed economico del personale degli organismi di informazione e sicurezza è, come noto, disciplinata in maniera uniforme da appositi provvedimenti emanati in virtù delle facoltà concesse al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della difesa e al Ministro dell'interno dall'articolo 7 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

L'utilizzazione temporanea di personale a *status* militare in posizione di comando o di distacco ha lo scopo di attuare, per settori di attività particolarmente gravosi e impegnativi, un più accentuato avvicendamento e

non già quello di creare posizioni di privilegio. Si stanno studiando, peraltro, modifiche in senso restrittivo di tale criterio di reclutamento che, del resto, è e rimane solo complementare di quello basato sulla stabilità e sull'appartenenza istituzionale agli organismi informativi. In atto, infatti, solo il 20 per cento degli appartenenti al SISMI è a *status* militare.

Si precisa, inoltre, che l'assegnazione di incarichi nell'ambito del servizio viene effettuata esclusivamente in base alle qualificazioni, attitudini e capacità professionali dei singoli elementi, indipendentemente dalla posizione di stato rivestita.

Il Ministro della difesa
ZANONE

(19 maggio 1989)

VETTORI. – *Al Ministro della difesa.* – Per conoscere:

lo stato di attuazione della legge 8 agosto 1980, n. 434, afferente valutazione onorifica delle funzioni di comando riconosciute agli ex combattenti della guerra di liberazione;

in particolare, quantomeno, quale sia il numero delle domande presentate, se possibile suddivise per Forze armate, ed il numero delle domande istruite, di quelle accolte e di quelle tuttora in istruttoria, per i benefici, distintamente, di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4.

(4-02507)

(30 novembre 1988)

RISPOSTA. – Per poter comunicare dati completi ed omogenei sulle domande presentate da parte di ex partigiani, intese al riconoscimento dei benefici previsti dalla legge 8 agosto 1980, n. 434, e su quelle accolte, si è resa necessaria una complessa istruttoria in periferia, nella considerazione che in materia la legge dispose un decentramento.

Tale istruttoria, cui tempestivamente si è dato inizio, sta richiedendo tempi lunghi, essendo elevato il numero degli enti interessati.

Si fa, quindi, riserva di una successiva risposta puntuale, assicurando l'onorevole interrogante che la questione viene seguita e sollecitata.

Il Ministro della difesa
ZANONE

(19 maggio 1989)

VISIBELLI, SPECCHIA. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso:

che, nei giorni scorsi, nel corso di un incontro tra i dirigenti delle Ferrovie dello Stato e gli assessori regionali ai trasporti, è stato presentato il prospetto-orario per il biennio 1988-89;

che, per quanto riguarda la regione Puglia, le nuove proposte, pur contenendo alcune novità, non modificano lo stato di disagio delle popolazioni di numerosi comuni che sono state penalizzate dall'abolizione delle fermate dei treni a lungo percorso e dalla impossibilità di usufruire, senza trasbordo, dei collegamenti veloci diurni istituiti da Bari, per Roma, Bologna e Milano;

che gli inconvenienti segnalati penalizzano in particolare le città di Brindisi, Lecce, Taranto, Ostuni, Fasano, Monopoli, Barletta, Cerignola, San Severo e Trani, quest'ultima ulteriormente danneggiata nell'accesso ai treni notturni;

che i diversi lavori delle Ferrovie dello Stato, per migliorare la situazione di questo servizio nella regione Puglia, procedono con eccessiva lentezza, tanto che il presidente della giunta regionale pugliese ha chiesto un incontro con il Ministro competente,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative si intenda assumere per ottenere dalle Ferrovie dello Stato un sostanziale miglioramento dell'attuale situazione esistente in Puglia ed una maggiore speditezza dei lavori in corso.

(4-01190)

(24 febbraio 1988)

RISPOSTA. – Nel quadro dei provvedimenti finalizzati allo sviluppo del trasporto ferroviario, l'ente Ferrovie dello Stato rende noto che sta anche attuando ristrutturazioni migliorative dell'orario dei treni che, nel settore viaggiatori, tenuto conto della specificità delle esigenze delle diverse categorie di utenti, tende a realizzare un'offerta differenziata e maggiormente aderente alle esigenze stesse, la quale sostanzialmente prevede:

treni diurni, opportunamente migliorati e velocizzati e con cadenzamento sulle principali relazioni, con fermata solo nei più importanti centri;

treni espressi internazionali e notturni;

treni cadenzati diurni a medio raggio, con fermata anche nei centri di media importanza e con orari opportunamente integrati con i servizi suindicati per consentire la loro agevole fruibilità anche negli stessi medi centri;

treni locali a servizio delle località minori.

In linea con detti indirizzi, a partire dal 31 maggio 1987, l'ente ha attuato i primi provvedimenti di razionalizzazione degli orari dei collegamenti ferroviari tra la Puglia e il Centro-Nord Italia e in tale contesto va inquadrata la soppressione di alcune fermate che, peraltro, non costituisce una discriminazione nei confronti delle località interessate.

Il predetto ente fa notare, in proposito, che è stato complessivamente ottenuto un sensibile miglioramento dell'offerta, e anche nei casi in cui risulta necessario effettuare trasbordi a seguito della soppressione di fermate dei treni più veloci, i tempi complessivi di viaggio risultano ridotti o, al massimo, analoghi rispetto alla precedente impostazione d'orario.

Per quanto riguarda la lentezza con cui procedono i lavori di potenziamento sulle linee Bari-Taranto e Bari-Lecce, l'ente fa presente che essa è dovuta essenzialmente alle difficoltà incontrate per ottenere i vari benestare da parte degli enti locali.

In particolare, sulla linea Bari-Taranto si stanno eseguendo a pieno ritmo i lavori per la realizzazione di quelle opere che maggiormente influiscono sul percorso critico (gallerie e viadotti).

I fondi impegnati ammontano a 150 miliardi e, quanto prima, saranno aperti ulteriori cantieri per una spesa di altri 220 miliardi.

Sulla linea Bari-Lecce i lavori, avviati per una prima *tranche* di 58 miliardi, tendono prevalentemente alla eliminazione dei passaggi a livello mediante opere sostitutive.

Per il completamento del raddoppio non è possibile, al momento, fare previsioni, considerato che allo stato attuale, nel quadro del processo di ristrutturazione dell'ente, gli investimenti saranno sottoposti ad un attento riesame.

A seguito della conclusione di tale riesame potranno essere assunte determinazioni in merito.

Il Ministro dei trasporti
SANTUZ

(19 maggio 1989)